



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Provincia di Chieti

Prot. n. 5578

DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 07.06.2023

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (E.Q.), AI SENSI DELL'ART. 16 DEL CCNL 16.11.2022 E ART. 50 DEL DLGS N. 267/2000.

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), che testualmente recita: *«Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi Statuti e Regolamenti comunali e provinciali»;*

Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 che, in applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e funzioni di gestione, attribuisce ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi nonché tutti i compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto l'art. 109, comma 2, del predetto decreto legislativo a norma del quale *«Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione»;*

Visto il CCNL del Comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2016/2018, sottoscritto il 21.5.2018;

Visto il Titolo III del CCNL Comparto "Funzioni Locali" per il triennio 2019/2021, sottoscritto il 16.11.2022 che disciplina il nuovo Ordinamento professionale di Comparto, disponendo tra l'altro, all'art. 13, comma 3 che *«gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza»;*

Visti:

- l'art. 12 del CCNL 16.11.2022 che introduce il nuovo sistema di classificazione del personale, articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:

- Area degli Operatori;
 - Area degli Operatori esperti;
 - Area degli Istruttori;
 - Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
- la tabella di trasposizione automatica dal precedente al nuovo sistema di classificazione automatica del personale del Comparto Funzioni Locali (tabella B allegata al CCNL 16.11.2022);
 - il comma 2 del predetto art. 12 secondo il quale «*al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di "EQ"*»;
 - l'art. 16 ha introdotto (in sostituzione degli incarichi di posizione organizzativa di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL Comparto Regioni e EE.LL. del 31/3/1999) gli «*Incarichi di Elevata Qualificazione*» (ex posizione organizzativa) che al comma 1 prevede che: «*1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:*
 - *responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
 - *conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*
2. *Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:*
- a) *posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
 - b) *posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum»;*

Preso atto che, ai sensi del co. 3 del medesimo art. 16 del CCNL 16.11.2022 «*Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area. ...*»;

Visto l'articolo 19 del CCNL 16.11.2022 che al comma 2 prevede: «*Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli*

stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali»;

Visto il vigente «Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi», approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 07.10.2016 e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 93 del 23.12.2016 e n. 13 del 06.02.2017;

Preso atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 06.06.2023, avente per oggetto:
"SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 E PER N. 6 ORE SETTIMANALI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L.311/2014 DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN VITO CHIETINO. DETERMINAZIONI."

Ritenuto necessario procedere alla nomina del responsabile del settore tecnico di questo Ente, al fine di garantire la continuità operativa degli uffici;

Verificato che all'interno dell'Ente sono presenti n. 2 dipendenti inquadrati nell'area dei funzionari ed elevata qualificazione, di cui n. 1 dipendente incaricato di posizione organizzativa, al quale è attribuita la responsabilità del settore amministrativo, che presta servizio per 12 ore settimanali mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e convenzione ex art. 1, comma 557 della Legge 311/2004;

Rilevato che, per le competenze professionali richieste e in relazione alla attuale organizzazione dell'Ente, la responsabilità del Settore Tecnico può essere attribuita al personale inquadrato nell'area dei funzionari ed elevata qualificazione con profilo professionale di funzionario tecnico Architetto o ingegnere;

Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 19 del CCNL 16.11.2022 che prevedono testualmente:

- comma 2: *«Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali»;*
- comma 3: *«I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito»;*

Verificati i requisiti culturali, le attitudini, la capacità professionale e l'esperienza acquisita dall'Arch. Marisa IANNONE, dipendente a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali) di questo Ente, inquadrata nell'area dei funzionari ed elevata qualificazione, profilo

professionale di funzionario tecnico Architetto, assegnata al settore Tecnico e in possesso di specifica competenza in materia;

Precisato che, in applicazione della disciplina contrattuale sopra richiamata, negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale, il personale cui siano stati affidati gli incarichi di responsabilità delle strutture apicali dell'Ente è anche titolare di Elevata Qualificazione secondo la disciplina dell'art. 19 del CCNL 16.11.2022 che dispone: «*negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL*» e che allo stesso deve essere necessariamente riconosciuta la posizione dalla quale deriva il diritto alla percezione della retribuzione di posizione e di risultato;

Ricordato che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili di Settore, titolari di E.Q., mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visti i commi da 1 a 3 dell'articolo 17 del CCNL 16.11.2022 che prevedono testualmente:

(comma 1): «*il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario*»;

(comma 2): «*l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento*»;

(comma 3): «*Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità*»;

Dato atto che:

- le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti;
- gli enti destinano alla retribuzione di risultato una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento;

Rilevato che gli importi della retribuzione di posizione e di risultato sono finanziati con risorse proprie dell'Ente, preventivamente destinate, in sede di approvazione del bilancio di previsione, a tale istituto contrattuale;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 10 ter, comma 1 del Regolamento comunale per il conferimento, revoca e graduazione delle posizioni organizzative, approvato con deliberazione della Giunta

Comunale n. 78 del 21.05.2019, «Le posizioni organizzative...sono graduate con atto della Giunta, su proposta del Segretario comunale, sentito il Nucleo di Valutazione, in ordine alla coerente applicazione dei criteri predeterminati, sulla base degli elementi indicati nella scheda "A" allegata al Regolamento»;
- con deliberazione n. 154 del 25.11.2019 la Giunta Comunale ha preso atto della nuova pesatura, graduando le posizioni organizzative dell'Ente e stabilendo i valori economici da riconoscere a titolo di retribuzione di posizione;

Dato atto che in conseguenza della predetta pesatura il valore economico da riconoscere a titolo di retribuzione di posizione al responsabile Tecnico è pari a euro 12.911,00;

Rilevato inoltre che l'art. 2, comma 1, lettera b) del Dlgs.81/2008 individua quale datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni «il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario, non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa; in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo»;

Visti gli articoli 16 e 17 del D.lgs. n. 81/2008 «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro» e, in particolare, il comma 1 lett. a) dell'articolo 17 secondo il quale il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del Dlgs 81/2008.

DECRETA

- 1. di nominare**, ai sensi dell'art. 19, commi 2 del CCNL 16.11.2022, **responsabile del settore tecnico**, la dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato Marisa IANNONE, inquadrata nell'area dei funzionari ed elevata qualificazione, profilo professionale di funzionario tecnico Architetto, con decorrenza immediata e fino alla data del 31.12.2024;
- 2. di conferire** al Responsabile così individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del CCNL del comparto "Funzioni Locali" 16.11.2022, l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.), che richiede lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), del CCNL 16.11.2022, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nonché le funzioni di cui all'art. 107, co. 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e i compiti e le responsabilità previsti dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dalle norme dei contratti collettivi relativi all'area delle posizioni organizzative;
- 3. di dare atto che** per il conferimento dell'incarico suddetto, al Responsabile di settore compete il trattamento accessorio composto dalla retribuzione di posizione, da erogare in tredici mensilità, e dalla retribuzione di risultato nella misura determinata secondo le disposizioni in vigore nell'Ente, nel rispetto delle previsioni contrattuali e compatibilmente con le disponibilità di bilancio ed i vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente in materia;

4. **di dare atto che** le retribuzioni di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario e ogni altro ulteriore compenso collegato all'espletamento di incarichi o progetti collegati alla titolarità dell'ufficio e alla posizione organizzativa attribuita;
5. **di corrispondere** alla stessa dipendente per le funzioni di responsabile del settore Tecnico l'indennità di posizione nella misura annua di **euro 12.911,00**;
6. **di precisare** che l'indennità di risultato è erogata a seguito della valutazione del Nucleo di valutazione sulla base degli obiettivi assegnati mediante PEG – Piano della Performance approvato dalla Giunta comunale, tenuto conto del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa;
7. **di dare atto** che l'incarico conferito con il presente decreto potrà essere revocato in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine, degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente;
8. **di nominare** la l'Arch. Marina Iannone per le funzioni conferite con il presente decreto "Datore di lavoro" con i compiti e le funzioni di cui al D.lgs. 81/2008 dando atto che il datore di lavoro, in relazione ai servizi e funzioni di propria competenza, resta destinatario diretto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione, indipendentemente dall'esistenza di una specifica delega;
9. **di dare atto** della insussistenza, nei confronti della suddetta incaricata, di cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nella PA, come da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 39/2013.

Si dispone che il presente decreto sia:

- notificato al Responsabile di Settore in caricato;
- trasmesso all'Ufficio Personale, al Segretario Comunale e al Nucleo di Valutazione del Comune di Torino di Sangro;
- pubblicato all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Personale", sottosezione di secondo livello "Posizioni organizzative", unitamente alle dichiarazioni dei Responsabili relative all'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. n. 39/2013.

Il Sindaco
F.to NINO DI FONSO